



Comune di Vigliano Biellese

Provincia di Biella

via Milano 234, tel. 015 512041, pec: certificata@pec.vigliano.info
www.vigliano.info

Comune gemellato con Tonnerre (FR) - Comune fiorito - Città del Vino

C.F. 83001790027 – P.I. 00415450022



DETERMINAZIONE N.

62

Data di registrazione

03/02/2026

Oggetto:

COMUNE DI VIGLIANO BIELLESE – A.T.C. PIEMONTE NORD. AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2016. ASSISTENZA IN GIUDIZIO AVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLO STUDIO LEGALE FOGAGNOLO. CIG BA3EDE8E27.

IL TITOLARE DI ELEVATA QUALIFICA – E.Q.

La sottoscritta, dott.ssa Stefania Fabris, in qualità di titolare di E.Q., Responsabile del Settore Finanziario;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione G.C. n° 20 del 10.04.2019 e ss.mm.ii.;

Visto il decreto sindacale n° 4 del 09.04.2025 di conferimento di titolarità di Elevata Qualificazione, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.L.gvo 18.08.2000 n° 267;

Vista la deliberazione C.C. n° 39 del 10.12.2025 ad oggetto "Approvazione aggiornamento documento unico di programmazione 2026-2028 e schema di bilancio di previsione 2026-2028";

Vista la deliberazione G.C. n° 118 del 17.12.2025 ad oggetto "Approvazione del piano esecutivo di gestione 2026-2028";

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 6/03/2019 ad oggetto "Misure organizzative per la tempestività dei pagamenti nelle pubbliche amministrazioni (art. 9 D.L. 78/2009 convertito in Legge 102/2009)";

Richiamate le più recenti norme in materia di contenimento della spesa pubblica.

Richiamata integralmente la deliberazione n. 9 del 29/01/2026 ad oggetto: "*Autorizzazione al Sindaco a stare in giudizio ed a rappresentare l'ente avanti alla Corte di Cassazione nel ricorso proposto da A.T.C. del Piemonte nord avverso la sentenza n. 402/03/2025 pronunciata dalla C.G.T. di secondo grado del Piemonte in merito all'avviso di accertamento imu per l'anno 2016 emesso dal comune di Vigliano Biellese*" con la quale la Giunta Comunale ha deliberato tra l'altro quanto segue:

1. *di autorizzare il Sindaco a stare in giudizio ed a rappresentare l'Ente avanti alla Corte Suprema di Cassazione, nel procedimento contenzioso tributario relativo al ricorso proposto da Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Nord, in persona del legale rappresentante in carica pro tempore, C.F. e Partita I.V.A. 00120490032, con sede in Novara, Viale Verdi n. 3/A, nei confronti della sentenza n. 402/03/2025 pronunciata dalla C.G.T. di Secondo Grado del Piemonte in data 15 maggio 2025 e depositata in data 29 maggio 2025, non notificata, in merito all'avviso di accertamento IMU emesso dal Comune di Vigliano Biellese per l'anno 2016;*
2. *di dare atto che l'Ente sarà rappresentato avanti alla Corte Suprema di Cassazione, per le motivazioni di cui in premessa e giusta procura speciale da conferire da parte del Sindaco, dall'Avv. Maurizio Fogagnolo del Foro di Ivrea, accordando allo stesso ogni facoltà prevista dalla legge, incluse quelle di farsi sostituire,*

rinunciare alla lite, transigere e conciliare ed eleggendo domicilio, a tal fine, presso il suo studio, in Ivrea (TO), Via G. Jervis n. 60;

3. di rimandare al Funzionario Responsabile l'adozione del relativo provvedimento di spesa, sulla base del preventivo acquisito agli atti;

Ritenuto, pertanto, necessario, ai fini di salvaguardare le pretese impositive dell'Ente ai sensi degli artt. 49 ss. D.Lgs. 546/1992, provvedere a presentare controricorso in Cassazione nei confronti del ricorso proposto da Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Nord avverso la sentenza n. 402/03/2025 pronunciata dalla C.G.T. di Secondo Grado del Piemonte in data 15 maggio 2025 e depositata in data 29 maggio 2025, non notificata, affidando la rappresentanza del Comune ad un legale esterno, abilitato a stare in giudizio avanti alle Magistrature Superiori e dotato di specifiche competenze in materia, a fronte dell'oggetto e della complessità del contenzioso;

Rilevato che la proposizione del controricorso in cassazione appare assolutamente necessaria, per salvaguardare la sentenza di secondo grado, che ha accolto completamente la prospettazione del comune, in pendenza di moltissimi contenziosi in sede di legittimità che riguardano l'imponibilità degli alloggi sociali, che - ove si dovessero risolvere con esito favorevole ai comuni - creerebbero un evidente danno nei confronti di tutti i comuni che non abbiano proceduto ad accertare o a difendere in sede giudiziale la propria pretesa fiscale.

Richiamate le disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche:

- l'art. 26, commi, commi 3 e 3 bis, della legge 488/99 in materia di acquisto di beni e servizi;
- l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall'art. 22 comma 8 della legge 114/2014, dell'art. 1, commi 495 e 502 della legge 208/2015, dall'art. 1, comma 1 della legge n. 10/2016, e dalla L. 145/2018, c. 130 circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00 ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti), con particolare riferimento:
 - all'art. 1, secondo il quale "1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza. ... 3. Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. ... degli obiettivi dell'Unione europea. ...4. Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto";
 - all'art. 50 comma 1 che dispone "...le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità: b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ..., di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante...";
 - all'art. 49 comma 6, che stabilisce che "E' comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.";

Visto il preventivo di spesa trasmesso ai fini di cui sopra dallo Studio Legale Fogagnolo di Ivrea, specializzato in materia tributaria degli Enti Locali, che ha già difeso il Comune nei contenziosi proposti da Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Nord nei confronti degli avvisi di accertamento IMU relativi ad altre annualità di imposta ed in altri contenziosi tributari e che garantisce, a fronte della conoscenza della controversia e dell'attività svolta esclusivamente a favore dei Comuni, un'assistenza specialistica in materia;

Ritenuto tale preventivo congruo per le esigenze dell'Ente e considerato che le motivazioni esposte al punto precedente possano costituire a tutti gli effetti le ragioni della scelta diretta del fornitore da parte dell'Amministrazione, a fronte di quanto richiesto dal D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 (Codice dei contratti pubblici);

Rilevato che il preventivo di cui sopra inoltrato dallo Studio Legale Fogagnolo di Ivrea P.Iva 07532100018 tramite pec prot. n 1519 del 3/02/2026 evidenzia in particolare:

Valore della lite: € 34.696,00 (compresa nello scaglione di valore tra € 26.000,01 ed € 52.000,00)

Di seguito vengono riportati i corrispettivi richiesti, distinti in relazione alle diverse fasi dell'attività da svolgere:
- studio della controversia e disamina della documentazione (fase di studio, basata sul valore medio di liquidazione, pari ad € 2.336,00, ridotto del 40 per cento, in ragione del contratto di assistenza in materia tributaria stipulato dal Vostro Comune con Pubblica S.r.l., che provvederà a istruire la pratica ai fini della predisposizione del controricorso da parte del nostro studio) - € 1.400,00 + C.P.A. 4% + I.V.A.

- redazione controricorso in Cassazione in nome e per conto del Vostro Comune, scritturazione, fascicolazione e deposito (fase introduttiva, basata sul valore medio di liquidazione, pari ad € 1.969,00, ridotto del 15 per cento, pur a fronte della complessità della controversia) - € 1.700,00 + C.P.A. 4% + I.V.A. oltre alle anticipazioni e alle spese vive sostenute (copie, spese di notifica e di trasmissione degli atti, quantificabili forfettariamente in € 60,00)

- attività di rappresentanza del Comune avanti alla Corte di Cassazione in pubblica udienza (fase decisoria, basata sul valore medio di liquidazione, pari ad € 1.208,00, aumentato del 20 per cento, a titolo di spese di domiciliazione a Roma) - € 1.400,00 + C.P.A. 4% + I.V.A.

La spesa per il Comune ammonterà quindi ad € 4.500,00 + C.P.A. 4% (€ 180,00) + I.V.A. 22% (€ 1.029,60), per complessivi € 5.709,60, oltre ad € 60,00 a titolo di anticipazioni e spese vive, per un totale lordo di € 5.769,60, comprensivo di tutti gli onorari e delle anticipazioni.

I corrispettivi richiesti – comprensivi delle spese di predisposizione degli atti, delle spese generali (in relazione alle quali non è stata applicata la maggiorazione del 15 per cento prevista dalle nuove tariffe), nonché di ogni ulteriore rimborso spese, indennità di trasferta o diritto di vacanza – sono stati definiti assumendo come riferimento gli importi indicati nella Tabella n. 13 del Decreto del Ministero della Giustizia del 13 agosto 2022 n. 147. Tali corrispettivi devono intendersi comprensivi delle spese di domiciliazione a Roma e dei relativi oneri per la rappresentanza in giudizio del Comune.

Ritenuto il prezzo congruo rispetto a quello di mercato.

Rilevato pertanto che per il servizio succitato occorre impegnare la somma totale di euro 4.500,00 escluse c.p.a 4% (€ 180) e iva 22% (€ 1.029,60) per un totale pari a euro 5.709,60 oltre a € 60,00 a titolo di anticipazione spese vive, per un totale complessivo pari a € 5.769,60.

Dato atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto dall'articolo 55, comma 2, del D.lgs. 36/2023, poiché si tratta di affidamento effettuato ai sensi dell'articolo 50 comma 1/b).

Ritenuto pertanto di affidare, per quanto sopra espresso, il servizio in oggetto allo Studio Legale Fogagnolo di Ivrea (To) direttamente fuori Mepa, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 50, comma 1/b del D. Lgs. 36/2023.

Visto che sono stati acquisiti i seguenti documenti:

- C.I.G. corrispondente al n. BA3EDE8E27
- DURC INAIL_52472089 regolare e valido fino al 21/05/2026

Evidenziato che è stata verificata la compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, come previsto dall'art. 9 della L. 3 agosto 2009, n. 102.

Visto il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente.

Visto il testo unico sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 267/2000.

Vista la Legge 07.08.1990, n. 241.

Visto lo Statuto Comunale.

DETERMINA

Di affidare, per quanto esposto in narrativa, l'incarico allo Studio Legale Fogagnolo di Ivrea, P.iva 07532100018 - C.F. FGGMZRZ67P24C139L (codice 66054), per la difesa in giudizio del Comune di Vigliano Biellese innanzi alla Corte di Cassazione nel ricorso proposto da A.T.C. del Piemonte nord avverso la sentenza n. 402/03/2025 pronunciata dalla C.G.T. di secondo grado del Piemonte in merito all'avviso di accertamento imu per l'anno 2016 emesso dal comune di Vigliano Biellese, alle condizioni di cui all'allegata offerta che si approva.

Di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto dall'articolo 55, comma 2, del D.lgs. 36/2023, poiché si tratta di affidamento effettuato ai sensi dell'articolo 50 comma 1/b).

Di stabilire, ai sensi ai sensi dell'art. l'art. 17, comma 2 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, i seguenti elementi essenziali del contratto in questione:

- il fine del contratto: provvedere alla difesa in giudizio del Comune di Vigliano biellese innanzi alla Corte di Cassazione– ricorso ATC Piemonte Nord avvisi Imu 2016;

- la forma del contratto: affidamento diretto, determinazione, scambio di corrispondenza, nel rispetto dell'art. 18 comma 1 DLgs 36/2023;
- la modalità di scelta del contraente: affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

Di dare atto che le prescrizioni di cui all'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 si intendono soddisfatte con l'adozione del presente atto e il contratto avrà la forma della corrispondenza secondo l'uso del commercio.

Di dare atto che al servizio di cui trattasi è stato assegnato il seguente CIG: BA3EDE8E27 che dovrà essere citato su tutti i relativi atti e documenti, in particolare sui mandati, ai sensi della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei pagamenti;

Di impegnare quindi la somma totale di € 5.769,60 a favore dello Studio Legale Fogagnolo di Ivrea, P.iva 07532100018 - C.F. FGGMRZ67P24C139L (codice 66054) - con imputazione, sul bilancio anno 2026, capitolo 01041.03.0161 – "Spese riscossione tributi - gestione non ordinaria", dando atto che la spesa è esigibile nell'anno 2026;

Di provvedere alla liquidazione della citata somma ai sensi del Regolamento di Contabilità;

Di attestare che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 lettera a) della legge 3 agosto 2009, n. 102;

Il presente provvedimento:

- ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del servizio finanziario;
- verrà pubblicato sia all'Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della legge 69/2009, dell'art. 27 comma 3 del D.Lgs. 36/2023; e nelle apposite sezioni del sito web istituzionale del Comune- "Amministrazione Trasparente" ritenendo assolte le prescrizioni di cui all'art. 26-27 e all'art. 37 del D. Lgs. 14/03/2013, n° 33;
- può essere impugnato tramite ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte) nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione o in alternativa con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

03/02/2026

Il Responsabile titolare di E.Q. Settore Finanziario

Fabris Stefania / InfoCamere S.C.p.A.

Determinazione trasmessa alle seguenti strutture:



Comune di Vigliano Biellese

Provincia di Biella

via Milano 234, tel. 015 512041, pec: certificata@pec.vigliano.info

www.vigliano.info

Comune gemellato con Tonnerre (FR) - Comune fiorito - Città del Vino

C.F. 83001790027 – P.I. 00415450022



DETERMINAZIONE N.

62

Data di registrazione

03/02/2026

Oggetto:

COMUNE DI VIGLIANO BIELLESE – A.T.C. PIEMONTE NORD. AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2016. ASSISTENZA IN GIUDIZIO AVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLO STUDIO LEGALE FOGAGNOLO. CIG BA3EDE8E27.

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. E. L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IMPEGNI DI SPESA

ESERCIZIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CAPITOLO RISORSA	IMPEGNO ACCERTAM.	IMPORTO
2026	SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI - GESTIONE NON ORDINARIA	01041.03.0161	54860	5.769,60

Osservazioni:

03/02/2026

Il titolare di E.Q. del settore finanziario

Fabris Stefania / InfoCamere S.C.p.A.

Determinazione trasmessa alle seguenti strutture:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2015 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa